



Ministero della Pubblica Istruzione

Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico
Via F.lli Cervi 1 – 26839 Zelo Buon Persico

Tel: 02 90659917 Fax: 02 91767620

C.F. 92503580158 – Cod. Mecc. LOIC805006

Sito: www.iczelobp.it

e-mail: ic.zelobp@tiscali.it , LOIC805006@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

Il presente Regolamento annulla e sostituisce gli artt. 51 e 52 del Regolamento d'Istituto

Art. 1 – Finalità e compiti

1. E' costituito presso la Scuola Secondaria di primo grado "C. Cattaneo" l'Organo di Garanzia (O.G.). Riferimenti normativi: DPR n. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), DPR n. 235 del 21 novembre 2007 (Regolamento recante modifiche e integrazioni al DPR 249/1998), Nota 3602 del 31 luglio 2008 del Dipartimento per l'Istruzione, Direzione generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione (DPR n. 235 del 21 novembre 2007 Regolamento recante modifiche e integrazioni al DPR 249/1998).
2. L'Organo di Garanzia si basa sul principio che una relazione educativa veramente efficace richiede ambienti di apprendimento sereni e regolati in modo trasparente e condiviso. A tal fine, si rende necessaria l'applicazione corretta, rigorosa e condivisa del Regolamento sui diritti-doveri e mancanze disciplinari degli studenti.
Le sue funzioni sono:
 - a) esaminare eventuali ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti/Tutore ai quali sia stata irrogata una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina;
 - b) affrontare problemi di interpretazione e applicazione del Regolamento sui diritti-doveri e sanzioni disciplinari e avviarli a soluzione;
 - c) formulare proposte al Consiglio d'Istituto per eventuali modifiche/integrazioni al Regolamento di disciplina dell'Istituto.
3. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
 - Dirigente Scolastico
 - due docenti designato dal Consiglio d'Istituto, tra i docenti membri del Consiglio d'Istituto
 - due genitori designati dal Consiglio d'Istituto, tra i genitori membri del Consiglio d'Istituto
 - un rappresentante del personale ATA designato dal Consiglio d'Istituto, tra i rappresentanti ATA del Consiglio d'Istituto

Per rispettare quanto previsto dai successivi commi 5 e 6, il Consiglio d'Istituto nomina membri supplenti
2. I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto. Nel corso del triennio l'O.G. può essere rinnovato quando i suoi membri perdono il diritto a far parte del consiglio d'istituto e non sono sostituibili dai membri supplenti.
3. La presidenza spetta al Dirigente scolastico.
4. Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente appartenente alla medesima componente.
5. I genitori membri dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti i propri figli.
6. Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.
8. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Dirigente.

ART. 3 - MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione.
3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute

o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.

4. Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Dirigente. L'espressione del voto è palese
5. Le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell'O.G., effettivi o supplenti. In caso di impossibilità a procedere, l'O.G. è riconvocato il primo giorno utile successivo la prima convocazione.

ART. 4 – RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso contro una sanzione è ammesso dopo aver esperito ogni utile tentativo di conciliazione tra le parti
2. Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori/tutore mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
3. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.
4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.
5. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G. Fino al giorno precedente la data della riunione dell'O.G. sono ammesse memorie e documentazioni integrative.
6. L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e alla seduta.
7. Se lo riterrà necessario, l'O.G. può convocare separatamente i soggetti coinvolti nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione disciplinare contestata. Le loro testimonianze sono rese a verbale.
8. Il verbale della seduta è riportato in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti.
9. Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile previa richiesta scritta alla segreteria dell'Istituto, nel rispetto delle norme sulla trasparenza e delle garanzie sulla privacy.
10. L'organo di garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata. Il Dirigente Scolastico provvederà a comunicare l'esito del ricorso alle parti mediante un atto formale. Tale esito sarà inserito anche nel fascicolo personale dello studente.
11. Eventuale ricorso all'istanza superiore contro le deliberazioni assunte dall'O.G. devono essere fatte nei modi e nei tempi previsti dal citato D. P. R. 21 Novembre 2007, n.235, art. 2, comma 3-7.

TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO NELLA SEDUTA del 24 giugno 2013 CON DELIBERA N. 43